

Fatto, letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
(SALICE Loris)



IL SEGRETARIO COMUNALE
(VAGLIO ALBERTO)

[Signature]



COMUNE DI LA SALLE

Originale

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
REGION AUTONOME VALLEE D'AOSTE

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Attesto che il presente verbale verrà pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi e precisamente dal 15 GIU 2021 ai sensi dell'art. 52 bis, comma 1, della Legge Regionale n° 54/98 e successive modificazioni ed integrazioni, n° 431 al 31 MAG 2021

LA SALLE, li 31 MAG 2021



IL SEGRETARIO COMUNALE
(VAGLIO ALBERTO)

[Signature]

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 52 ter della Legge Regionale n° 54/98 e successive modificazioni ed integrazioni.

LA SALLE, li 31 MAG 2021



IL SEGRETARIO COMUNALE
(VAGLIO ALBERTO)

[Signature]

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 51

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE.

L'anno duemilaventuno addì ventisette del mese di maggio alle ore sedici e minuti trenta nella residenza comunale, si è riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza del Sig. SALICE Loris.

Assiste quale Segretario Comunale la Sig.ra VAGLIO ALBERTO.

Sono intervenuti i Signori:

COGNOME E NOME	PRESENTE
SALICE Loris - Sindaco	SI
JACQUEMOD René Ettore - Vice Sindaco	SI
BATTENDIER Alessandro - Assessore	NO
JORDANEY Gilles - Assessore	SI
LUGANO Silvia - Assessore	SI

Totale Presenti: 4
Totale Assenti: 1

IL PRESIDENTE

Riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

- la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta";
- lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 05/08/2020;
- il regolamento comunale generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 92 del 25/08/2017;
- il regolamento comunale in materia di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 28/04/2017;

RICHIAMATI:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 12/02/2021 con la quale, è stata approvata la convenzione per lo svolgimento in forma associata ai sensi del r.r. 4/1999 delle funzioni di segreteria con il Comune di La Thuile;
- il decreto del Sindaco di La Salle n. 4 del 05/05/2021 con il quale è stato conferito l'incarico di Segretario al dott. VAGLIO Alberto con decorrenza dal 6 maggio 2021;

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 12/02/2021, esecutiva ai sensi di legge, concernente l'approvazione del Bilancio di previsione pluriennale 2021/2023 e del DUPS (Documento Unico di Programmazione Semplificato) per il triennio 2021/2023;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 17 del 17/02/2021, esecutiva ai sensi di legge, relativa all'assegnazione delle quote di bilancio ai sensi dell'art. 46, comma 5, della L.R. 07/12/1998 n. 54 e dell'art. 169 del D.LGS 18/08/2000 n. 267;

RICHIAMATO l'articolo 1 della legge del 27/12/2019 n. 160 ed in particolare:

- il comma 816 che ha istituito, a decorrere dal 2021, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (c.d. "canone"), in sostituzione:
 - della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;
 - il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari;
- il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8 del codice della strada;
- i commi da 817 a 836 che recano una disciplina generale del canone e rimandano ad un regolamento di competenza del Consiglio Comunale per una disciplina più in dettaglio dell'entrata di che trattasi;
- il comma 819 che stabilisce che il presupposto del canone è:

per i Comuni fino a 10.000 abitanti è di 30,00 euro/mq, tale tariffa è ridotta ad un quarto per le occupazioni del sottosuolo (comma 829);

- il successivo comma 827 fissa, per tali Comuni, la tariffa standard giornaliera del canone in 0,60 euro/mq;
- il comma 831 quantifica la tariffa standard forfettaria del canone per le occupazioni permanenti con cavi e condutture effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità nei i Comuni fino a 20.000 abitanti in 1,50 euro per ogni utenza con un importo minimo di 800,00 euro; gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice Istat dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;
- il comma 841 prevede una tariffa standard annua del canone per l'attività mercatale per i Comuni fino a 10.000 abitanti pari a 30,00 euro/mq;
- il comma 842 fissa, per i Comuni e per la stessa attività di cui sopra, la tariffa standard giornaliera in 0,60 euro/mq;

EVIDENZIATO che per i mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale si applicherà una riduzione del 30% (comma 843) ed un frazionamento della tariffa giornaliera in ore, fino ad un massimo di 9 ore (comma 843);

CONSIDERATO che con determinazione del Segretario n° 54 del 22/04/2021 si è provveduto all'affidamento a favore della Ditta M.T. SpA del servizio di gestione, accertamento e riscossione ordinaria del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per il periodo 01/01/2021 – 31/12/2023;

RICORDATO che per effetto dell'articolo 9-ter, commi da 2 a 8, della legge di conversione n. 176/2020 del decreto legge n. 137/2020 e dell'art. 30, comma 1, del D.L. 22/03/2021, n. 41, vige l'esonerazione dal pagamento del canone per l'occupazione di spazi pubblici da parte delle imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di autorizzazione che riguardano l'utilizzo di suolo pubblico per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2021 e che lo stesso esonero, dal 1° gennaio al 30 giugno 2021, è stato previsto anche per i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzo del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;

RICHIAMATO l'articolo 65 comma 6 del Decreto legge n. 73 del 25/05/2021, il quale stabilisce che "al fine di promuovere la ripresa dello spettacolo viaggianti e delle attività circensi danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, i soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 337, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 31 agosto 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160";

DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, delle deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di

anno in anno,";

- che con l'articolo 3 del Decreto legge 30 aprile 2021, n. 56 recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 31 maggio 2021.

PRECISATO che sulla base di dati attualmente in possesso, la previsione del gettito derivante dall'applicazione delle tariffe dei nuovi canoni non presenta sostanziali variazioni rispetto al gettito derivante dal canone e dal tributo sostituiti, tenuto anche conto delle compensazioni derivanti tra aumenti e riduzioni sulle singole voci;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett B) del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5, del 28/04/2017

VISTO il parere di legittimità favorevole espresso dal Segretario comunale ai sensi degli articoli 9, comma 1, lettera d) della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 e dell'articolo 49bis della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54;

DOPO discussione ed esame in merito;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano;

D E L I B E R A

DI APPROVARE le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone patrimoniale di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, per l'anno 2021, come riportato nell'allegato A;

DI DARE ATTO che le tariffe hanno effetto dal 1° gennaio 2021, in quanto approvate entro la data fissata dalla normativa vigente per l'approvazione del Bilancio di previsione;

DI DARE ATTO che per l'anno 2021, i termini di pagamento del canone unico relativamente all'esposizione pubblicitaria sono prorogati al 30 giugno 2021;

DI SOTTOLINEARE che vista la circolare 2/DF del 22.11.2019 del MEF, le tariffe istituite non sono da inviare Ministero dell'economia e delle finanze in quanto il nuovo canone unico patrimoniale non è assoggettato agli obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie in particolare trattandosi di corrispettivo di tipo privatistico.

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;
- il comma 820 in base al quale l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni;
- il comma 817 che prevede che il canone sia disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che da esso sono sostituiti, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

RICORDATO che l'articolo 1, comma 837 della citata legge 160/2019 ha altresì previsto l'istituzione, sempre a decorrere dal 2021, del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate e che ai sensi del comma 838 del citato articolo 1, il suddetto canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone unico di cui al comma 816 e sostituisce il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della L.147/2013;

EVIDENZIATO che i commi da 837 a 847 della legge 160/2019 recano una disciplina generale del canone per l'occupazione delle aree e spazi destinati a mercati rimandando ad un regolamento di competenza del Consiglio Comunale la disciplina in dettaglio dell'entrata;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 27/04/2021 con la quale è stato approvato il "*Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale*" dando atto che:

- saranno stabilite dalla Giunta comunale le puntuali disposizioni tariffe e i coefficienti dei corrispettivi per l'occupazione del suolo pubblico, l'esposizione pubblicitaria e le concessioni di aree mercatali, canone istituito ai sensi della disciplina dai commi 816 e seguenti della L. n 160/2019 e dal Regolamento di disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, esposizione pubblicitaria e mercatale del Comune di La Salle;
- le tariffe e i coefficienti dei corrispettivi per l'occupazione del suolo pubblico, l'esposizione pubblicitaria e le concessioni di aree mercatali sono valide a decorrere dal primo gennaio dell'anno 2021;
- per l'anno 2021, i termini di pagamento del canone unico relativamente all'esposizione pubblicitaria sono prorogati al 30 giugno 2021;
- vista la circolare 2/DF del 22.11.2019 del MEF, che le tariffe istituite non sono da inviare Ministero dell'economia e delle finanze in quanto il nuovo canone unico patrimoniale non è assoggettato agli obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie in particolare trattandosi di corrispettivo di tipo privatistico;

TENUTO CONTO CHE:

- ai sensi del comma 826, dell'art. 1 della legge 160/2019, la tariffa standard annua del canone